



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sigg. Magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente
dott. Silvia Rossi	Giudice rel.
dott. Lorenzo Maria Lico	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che l'art. 161 VI comma l.f. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo produzione e specifica del piano di ristrutturazione che vorrà adottare per risanare i suoi debiti, nonché del contenuto esatto della proposta che andrà ad avanzare ai creditori, riservando altresì il deposito della prescritta documentazione; la norma prevede poi che il Giudice fissi un termine per il deposito del piano e della documentazione prescritta, termine variabile tra i 60 e 120 gg , non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi;

che l'art. 9 co. ter del DL n. 23/2020 convertito in legge n. 40/020 a fronte dell'emergenza sanitaria tuttora in corsa prevede la concessione di un termine di giorni 120 anche in pendenza di istanze di fallimento (procedura prefallimentare n. 107/2020 chiamata all'udienza del 26.11.2020);

Rilevato che la norma distingue tra momento di presentazione del ricorso (la domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano (modalità dell'accordo che si

intende proporre ai creditori e contenuto del piano di risanamento), operando una separazione ed un distinguo tra aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e aspetto negoziale (il piano di risanamento ed il programma ai creditori);

che l'operata distinzione tra ricorso, da un lato, e piano-proposta, dall'altro, presuppone che il controllo di legittimità del ricorso venga esercitato dal tribunale, attraverso la verifica dell'esistenza dei requisiti formali e sostanziali della domanda giudiziale , già al momento in cui è chiamato ad emanare il decreto di concessione del termine per il successivo deposito della proposta e del piano;

che, poiché gli effetti dell' ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese - formalità adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del ricorso al tribunale, essendo previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo al deposito del ricorso in cancelleria - , nel caso in cui venga presentato un ricorso cd prenotativo, anche al fine di evitare e prevenire abusi dell' istituto, il Tribunale è chiamato a riscontrare primi fra tutti la propria competenza, la legittimazione attiva del proponente , l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Che a tal fine il Tribunale deve verificare :

1. che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
2. che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art 152, 2° comma l.f.;
3. che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;
4. che sussista la competenza territoriale del Tribunale adito;
5. che il ricorso sia sottoscritto (anche) dal soggetto legittimato ;

6. la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Rimini, avendo avuto la società la propria sede legale dalla data della sua costituzione in un comune ricompreso all'interno del circondario del Tribunale adito ;

rilevato che la società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile;

rilevato che la società ha presentato unitamente al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

che il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società;

che la domanda è stata approvata a norma dell'art. 152 l.f.;

che non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al IX comma art. 161 l.f

Ritenuto opportuno procedere alla nomina anticipata del Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 161 VI comma l.f., al fine di coadiuvare il Tribunale nelle operazioni di controllo e verifica sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorrente , sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 lf, e per l'acquisizione di ogni utile ulteriore informazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 161 VI comma l.f.

concede alla società il termine di giorni **120** dalla data della comunicazione del presente provvedimento per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista dai commi II e III dell'art 161 LF;

nomina Commissario Giudiziale , ai sensi degli artt. 161 VI comma e 163 l.f., il dott. MICHELE PIERUCCI;

Dispone che il debitore depositi in cancelleria :

- a cadenza periodica di 15 giorni, una **relazione riepilogativa** della gestione economica e finanziaria dell'impresa, e della attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano ;

- a cadenza mensile, una **situazione finanziaria dell'impresa**, che verrà pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione legalmente compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.

Dispone che entro gg 5 dalla comunicazione del provvedimento il ricorrente depositi , in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, la somma di euro 15.000,00 a titolo di fondo spese per la presente fase della procedura .

A norma dell'art. 92 OG, il presente procedimento viene dichiarato urgente, poiché la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti .

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Rimini, camera di consiglio del 29.10.2020

Il giudice relatore

Dott.ssa Silvia Rossi

Il Presidente

Dr.ssa Francesca Miconi

Dott. Michele Pierucci

Da: tribunale.rimini@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: mercoledì 4 novembre 2020 14:56
A: mpierucci@pec.studiompm.net
Oggetto: Tribunale Ordinario di Rimini Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Allegati: ATT00146.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; 25286322s.pdf.zip



ATT00146.txt



IndiceBusta.xml



Comunicazione.xml



25286322s.pdf.zip

Tribunale Ordinario di Rimini.

--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO
Numero di Ruolo generale: 16/2020
Giudice: ROSSI SILVIA

Debitore: MEDUSA COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Si da' atto che in data 04/11/2020 alle ore 14:55 il cancelliere CAIONE MARCO ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica mpierucci@pec.studiompm.net della parte MICHELE PIERUCCI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 04/11/2020
Tipo Evento:
Oggetto: FISSAZIONE TERMINE PER DEPOSITO PROPOSTA E PIANO
Descrizione: FISSATO TERMINE PER DEP. PROPOSTA E PIANO IL 04/03/2021
Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 04/11/2020 14:55 Registrato da CAIONE MARCO
--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell art.16, comma 4 del D.L. 179/2012